



Assessorat des activités et des biens culturels,
du système éducatif et des politiques
des relations intergénérationnelles

Assessorato Beni e attività culturali,
Sistema educativo e Politiche
per le relazioni intergenerazionali

Prot. n. 8339/SS

Aosta, 23 maggio 2023

Ordinanza dell'Assessore ai Beni e alle attività culturali, al Sistema educativo e alle Politiche per le relazioni intergenerazionali relativa alle modalità per la composizione e la nomina delle commissioni di valutazione della procedura straordinaria per la conferma in ruolo del personale docente della scuola primaria e secondaria di secondo grado in Valle d'Aosta, ai sensi del decreto ministeriale n. 188, in data 21 luglio 2022, in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

**L'ASSESSORE AI BENI E ALLE ATTIVITA' CULTURALI, AL SISTEMA EDUCATIVO
E ALLE POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI**

Visto il d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;
vista la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;
visto l'art. 8 della l.r. 15 giugno 1983, n. 57, relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi e alle commissioni giudicatrici;
visto l'art. 4 della l.r. 17 aprile 1990, n. 14, che disciplina le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici;
vista la l.r. 8 marzo 1993, n. 12, recante norme per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;
visto il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 188, in data 21 luglio 2022, recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228";

ORDINA

ART. 1

(Commissioni di valutazione)

1. Le commissioni di valutazione della procedura straordinaria per la conferma in ruolo del personale docente della scuola primaria e secondaria di secondo grado, assunto su posto di sostegno a tempo determinato dal 1° settembre 2022, che deve sostenere una prova disciplinare ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 188, in data 21 luglio 2022, sono formate da personale che abbia, di norma, conoscenza della lingua italiana e francese.

2. Le commissioni giudicatrici della procedura straordinaria di cui al comma 1 sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
3. Tali commissioni sono integrate da un docente a tempo indeterminato di lingua francese, il quale partecipa con voto consultivo alle operazioni non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese.
4. Ogni commissario aggregato di lingua francese può far parte di più commissioni giudicatrici.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato scelto tra il personale non docente delle istituzioni scolastiche regionali o inquadrato nell'organico della Giunta regionale in servizio presso il Dipartimento Sovraintendenza agli studi e appartenente ad un livello funzionale non inferiore alla categoria B – B2.
5. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, la Sovraintendente agli studi provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza all'elenco di cui all'articolo 3, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo.

ART. 2

(Requisiti dei presidenti e dei commissari)

1. I presidenti e i componenti delle commissioni di cui all'articolo 1 sono scelti prioritariamente tra il personale dirigente e docente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dell'Istruzione 188/2022, che presti o abbia prestato servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione.
2. Le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all'istituzione scolastica in cui candidati che sostengono la prova disciplinare hanno prestato servizio nell'anno scolastico 2022/2023.

ART. 3

(Costituzione delle commissioni)

1. Ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo 1, la Sovraintendenza agli studi predispone un elenco, distinto tra presidenti e commissari, che abbiano segnalato la propria disponibilità. La Sovraintendente agli studi può disporre la nomina anche in difetto della preventiva segnalazione e di personale diverso da quello che si è segnalato.
2. Le commissioni, ivi compresi i membri aggregati di lingua francese, sono nominate previo accertamento dei requisiti degli aspiranti.
3. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi alla Sovraintendenza agli studi, secondo le modalità e i termini determinati dalla Sovraintendenza stessa attraverso apposito avviso.
4. Gli elenchi degli aspiranti e i decreti di nomina delle commissioni sono pubblicati sul sito Internet della Sovraintendenza agli studi www.scuole.vda.it, nella sezione Docenti – Procedura GRS 2023.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni nazionali, in quanto compatibili.

L'ASSESSORE

Jean-Pierre Guichardaz

(Documento sottoscritto digitalmente)